

- **Reato di violenza sessuale procedibile d'ufficio anche se vittima è la figlia maggiorenne**

### **Cassazione penale, sez. III, sentenza 01.04.2019, n. 14021**

Il caso è quello di un uomo nei cui confronti il Tribunale di Milano ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di violenza sessuale (*ex artt. 609-bis c.p., co. 1 e co. 2, n. 1 e 609-septies c.p., co. 4, n. 2*) commesso in danno della figlia maggiorenne.

Più esattamente, il padre della ragazza aveva manifestato, verso la stessa, un'incontrollabile ed ossessiva pulsione erotica, estrinsecatasi anche alla presenza di terzi ed in ambienti ospedalieri, con toccamenti, richiesta continua di prestazioni sessuali, ininterrotte molestie verbali e fisiche.

L'indagato, tramite il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione eccependo, tra l'altro, che la figlia non aveva proposto querela nei suoi confronti e che non si poteva procedere d'ufficio (come avvenuto invece nella specie), attesa la maggiore età della ragazza. Sosteneva, dunque, che la procedibilità *ex officio* era riferita espressamente alla violenza commessa su soggetto minore d'età.

Gli Ermellini, ritenendo il ricorso inammissibile, hanno affermato - come già ribadito dalla stessa Corte - che il reato di violenza sessuale è procedibile d'ufficio, ove commesso dal genitore o dal tutore, anche se la vittima dell'abuso è maggiorenne, anche perché le condotte di abuso o di violenza creano in tale soggetto una condizione di soggezione rispetto all'agente in grado di annullare la reazione e l'autodeterminazione della vittima del reato sessuale.

In proposito hanno richiamato e ribadito la recentissima pronuncia del 2018 (Cass. Penale. Sez. 3, n. 47488 del 24/09/2018) ai fini di un definitivo consolidamento dell'orientamento sul punto: se il fondamento della procedibilità di ufficio è costituito dalla peculiare condizione di soggezione psicologica, o quanto meno di condizionamento, che la persona offesa viene a subire all'interno della relazione con l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il di lui convivente o il tutore, debbono ritenersi ricompresi in tale ambito di tutela anche i maggiorenni. Questi, al pari dei minori di età, possono subire eguale condizionamento derivante dalla dipendenza economica e/o morale dal soggetto posto in una posizione di supremazia istituzionalmente riconosciuta, in quanto facente parte di una relazione parentale o para-parentale.

In conclusione, la Cassazione ha riconfermato che “[...] *l'articolo 609-septies, comma 4, n. 2) cit. deve [...] essere interpretato distinguendo i rapporti di affidamento ivi contemplati in ragione della loro diversa natura, e dunque ritenendo che non necessiti la querela per i reati commessi "dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, e dal tutore" anche nei confronti del maggiorenne, diversamente per quelli commessi da persona cui il soggetto passivo "e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza", che sono procedibili di ufficio solo se la vittima e' un minore.*”.

#### **TESTO SENTENZA:**

Cassazione penale, sez. III, 07/02/2019, (ud. 07/02/2019, dep.01/04/2019), n. 14021

- Fatto

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2018 il Tribunale di Milano, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali ed in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di (OMISSIS), indagato per i reati di cui all'articolo 609-bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, articolo 609-septies c.p., comma 4, n. 2 in danno di (OMISSIS), la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso la predetta decisione e' stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo e' stato eccepito il difetto di querela, dal momento che la norma di cui all'articolo 609-septies c.p., comma 4, n. 2 era riferita espressamente al soggetto minore. Si' che, quanto ai reati commessi in danno di figlio maggiorenne, vi era comunque necessit  di presentazione della querela, in specie non proposta.

2.2. Col secondo motivo la difesa del ricorrente ha osservato che, anche in considerazione dell'et  dell'indagato e dell'interruzione dei rapporti con la figlia, la misura cautelare pi  adeguata doveva considerarsi quella degli arresti domiciliari.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilit  del ricorso.

- Diritto

## CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e' inammissibile.

4.1. Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, questa Corte ha gi  ribadito che il reato di violenza sessuale e' procedibile d'ufficio, ove commesso dal genitore o dal tutore, anche se la vittima dell'abuso e' maggiorenne (Sez. 3, n. 35693 del 16/06/2010, S. e altro, Rv. 248485), anche perch  le condotte di abuso o di violenza creano in tale soggetto una condizione di soggezione rispetto all'agente in grado di annullare la reazione e l'autodeterminazione della vittima del reato sessuale (Sez. 3, n. 45391 del 23/09/2005, Rosso, Rv. 233199).

4.1.1. D'altronde, se gi  il codice penale, anteriormente alla L. 15 febbraio 1996, n. 66, prevedeva la procedibilit  d'ufficio qualora la violenza fosse stata perpetrata dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio (articolo 542 c.p., comma 3, n. 1), il legislatore del 1996 (articolo 8) ebbe ad ampliare la procedibilit  d'ufficio ai casi nei quali i fatti fossero stati commessi "dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia", cui infine la L. 6 febbraio 2006, n. 38, cos  completando l'articolo 609-septies c.p., comma 4, n. 2, ha aggiunto l'indicazione dell'ascendente e di colui che abbia (col minore) una relazione di convivenza.

In altre parole, quindi, non appare avere anzitutto alcun senso logico laddove il legislatore ha progressivamente intensificato ed ampliato le tutele (processuali e sostanziali) in favore delle vittime dei reati sessuali - l'asserito venire meno della procedibilit  d'ufficio proprio in situazioni dove maggiore e' il rischio di soggezione tra autore e vittima dato il legame esistente, ed in ordine alle quali lo stesso legislatore del 1930 non aveva avuto dubbio

alcuno nell'escludere la necessità di querela per fatti commessi dai genitori tout court, a nulla rilevando pertanto l'età del figlio soggetto passivo.

4.1.2. In proposito, tra l'altro, anche assai recentemente (Sez. 3, n. 47488 del 24/09/2018, S., non mass.) e' stato osservato, con valutazione pienamente condivisibile che viene in questa sede ribadita anche ai fini di un definitivo consolidamento, che non puo' non rilevarsi sul piano strettamente logico come il ritenere che la previsione di cui al n. 2) concerna esclusivamente casi di delitti commessi nei confronti di minori, porta necessariamente a configurare la suddetta previsione, con riferimento all'ipotesi in cui il fatto sia sussumibile nel reato di cui all'articolo 609-bis, come una sostanziale duplicazione di quanto gia' disposto nel precedente n. 1), che appunto prevede la procedibilità di ufficio quando il fatto sia commesso ai danni di soggetto di età inferiore ai 18 anni, essendo stata anche la suddetta ipotesi oggetto delle modifiche legislative del 2006, nell'obiettivo di innalzare la soglia di età oltre l'originario limite dei 14 anni facendola coincidere con la minore età prevista dal codice civile (sulla scorta della definizione di "bambino" adottata dall'Unione Europea a tutela di una fascia di minori, ovverosia quelli di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, inizialmente non contemplata).

Cio' posto, sul piano testuale balza evidente come la previsione di cui al numero 2) accomuni, ai fini della procedibilità ex officio, una serie di rapporti tra l'agente ed il soggetto passivo caratterizzati da una relazione lato sensu di affidamento molto diversi tra loro. Accanto a relazioni che vedono l'agente in una posizione di fiducia, autorità o influenza, quali quelle legate a ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o convivenza, espressamente previste nei confronti di un minore, vengono infatti menzionati sia relazioni, quali quella parentale, quella para-parentale e quella intercorrente con l'ascendente, sia istituti quali l'adozione e la tutela, che non necessariamente contemplano, per il soggetto a presidio del quale sono poste, la minore età (es. la tutela dell'interdetto, ossia del soggetto che si trovi in condizioni di abituale infermità che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi; ovvero l'adozione prevista dall'articolo 291 segg. c.c., trattandosi in entrambi i casi di istituti previsti nei confronti dei maggiorenni, fatta eccezione per la tutela del minore emancipato). Se e' peraltro vero che accanto ad essi convivono tanto la tutela nei confronti dei minori (articolo 343 c.c.) quanto l'adozione speciale dei minori di cui alla L. 4 maggio 1983, n. 184, non vi e' tuttavia alcun elemento che consenta di ritenere che la previsione del legislatore penale si' sia riferita esclusivamente a questi ultimi.

4.1.3. Lo stesso legislatore si e' reso conto della differenza di situazioni, laddove ha scisso l'elencazione contenuta nel n. 2) cit. con la disgiuntiva "ovvero" posta a demarcazione tra le ipotesi in cui il soggetto attivo e' l'ascendente, il genitore, il di lui convivente o il tutore, nelle quali nessun riferimento viene fatto alla vittima, e le ipotesi in cui invece il fatto e' commesso da chi per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, e' affidatario di un minore, termine che viene solo in questo caso espressamente utilizzato.

A ben guardare, le relazioni di affidamento poste a monte della locuzione "ovvero" presentano caratteristiche peculiari e tra loro comuni, essendo la posizione di supremazia dell'agente contraddistinta da una stabilità legata a ragioni di sangue, o di convivenza, o di frequentazione abituale e da una referenzialità in qualche modo carismatica, fungendo l'affidatario da guida e sostegno sia economico che morale, non disgiunta da vincoli che attingono direttamente nella sfera della mutua affettività e che perciò rendono il soggetto passivo, allorquando diventi il bersaglio di un abuso sessuale, ben più vulnerabile e al

contempo piu' restio, in quanto facile preda di conflitti di lealtà, a farsi parte attiva nella delazione dell'abuso, indipendentemente dall'età di costui.

4.1.4. Se quindi il fondamento della procedibilità di ufficio è costituito dalla peculiare condizione di soggezione psicologica o quanto meno di condizionamento che la persona offesa viene a subire all'interno delle relazioni appena esaminate, non si vede per quale ragione non debbano ritenersi ricompresi in tale ambito di tutela anche i maggiorenni, che al pari dei minori di età possono subire eguale condizionamento derivante dalla dipendenza economica e/o morale dal soggetto posto in una posizione di supremazia istituzionalmente riconosciuta, in quanto facente parte di una relazione parentale o para-parentale.

4.1.5. Del tutto diverse sono invece le relazioni a valle della disgiuntiva: il rapporto che si intesse per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia o convivenza, che necessariamente fuoriescono dalle ipotesi contemplate dalla prima parte della norma, postula una dipendenza occasionale o temporanea, legata a necessità di natura contingente e nella quale le implicazioni affettive sono solo eventuali (si pensi alle cure prestate al soggetto passivo in un ospedale, all'istruzione impartita dall'insegnante all'interno della scuola, ecc.). E' chiaro tuttavia che il minore, essendo l'evoluzione della sua personalità ancora in fieri, possa ben piu' facilmente di un adulto sentirsi legato al soggetto che si ponga rispetto a lui in una posizione di supremazia, riponendo nei suoi confronti un sentimento di fiducia e subendone, stante la facile suggestionabilità, anche l'influenza. Ed e' questa in definitiva la ragione che ha spinto il legislatore a prevedere espressamente, rispetto a tale seconda tipologia di rapporti, segnata letteralmente dalla disgiuntiva "ovvero", che proprio per la sua valenza lessicale non puo' essere interpretata come una locuzione di chiusura rispetto a quanto prima di essa disposto, che la vittima possa essere esclusivamente un minore.

4.1.6. Alla stregua dei rilievi cosi' riconfermati, l'articolo 609-septies, comma 4, n. 2) cit. deve pertanto essere interpretato distinguendo i rapporti di affidamento ivi contemplati in ragione della loro diversa natura, e dunque ritenendo che non necessiti la querela per i reati commessi "dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, e dal tutore" anche nei confronti del maggiorenne, diversamente per quelli commessi da persona cui il soggetto passivo "e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza", che sono procedibili di ufficio solo se la vittima e' un minore.

4.1.7. In specie, pertanto, non vi e' dubbio che - tenuto conto altresì dei non contestati profili di gravita' indiziarla a carico dell'odierno ricorrente - la tutela della persona offesa, tra l'altro in situazione di minorata difesa psichica, deve essere assicurata anche con la procedibilità d'ufficio.

4.2. In relazione invece al secondo profilo di censura, vanno integralmente condivisi i rilievi formulati dal provvedimento impugnato circa l'eccezionalità delle esigenze cautelari, anche in presenza di indagato - come in specie - ultrasettantenne.

In proposito, infatti, le qualificate esigenze cautelari richieste dall'articolo 275 c.p.p., comma 4, si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell'elevata probabilita' di rinnovazione dell'attivita' delittuosa richiesta dall'articolo 274 c.p.p., e' necessaria la certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167).

Cio' ricordato, la non contestata narrazione degli accadimenti (abbondantemente resa nell'ordinanza impugnata), dove l'incontrollabile ed ossessiva pulsione erotica del ricorrente nei confronti della figlia (estrinsecatasi anche alla presenza di terzi ed in ambienti ospedalieri, con toccamenti, richiesta continua di prestazioni sessuali, ininterrotte molestie verbali e fisiche) si accompagna alla dipendenza della figlia - priva di piu' saldi ancoraggi familiari nei confronti del padre, dà certezza della manifesta inutilità di ogni misura diversa dalla detenzione carceraria, al fine di impedire la reiterazione nel reato.

4.2.1. Né, data la situazione ormai conclamata ed in ragione delle pregresse inesauste condotte, rassicura in alcun modo la mera decisione del padre, evidenziata in ricorso ma neppure sottoposta al Giudice del riesame, di interrompere ogni rapporto con la figlia, la quale peraltro ha appunto richiesto insistentemente, dopo il ricovero ospedaliero, di poter rientrare a casa.

4.3. In definitiva, quindi, il Tribunale del riesame - disattendendo il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari - ha del tutto correttamente disposto la misura cautelare massima, ribadendo la procedibilità d'ufficio da un lato e ravvisando dall'altro l'eccezionalità delle esigenze cautelari, siccome richiesta dall'articolo 275, comma 4, cit..

4.4. L'impugnazione, che tra l'altro non ha neppure contestato la gravità indiziaria, si presenta pertanto manifestamente infondata, tenuto conto dei principi richiamati ed in considerazione dell'indiscutibile materialità dei fatti.

5. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

5.1. Si manda infine alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, articolo 28.

- PQM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, articolo 28.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 01 aprile 2019.